



COMUNE
DI

GRANCIA

6916 Grancia, 12 maggio 2026

ORDINANZA MUNICIPALE SUI PARCHI GIOCHI COMUNALI, GIARDINI PUBBLICI E CAMPI DA GIOCO

Il Municipio del Comune di Grancia

richiamati:

- gli articoli 192 LOC e l'articolo 44 RALOC;
- il regolamento organico comunale, art. 101 e seguenti

risolve

Capitolo 1 – disposizioni generali

Art. 1 – oggetto e scopo

La presente Ordinanza disciplina l'uso dei parchi giochi comunali, giardini pubblici e campi da gioco, allo scopo di garantire e promuovere lo svolgimento di attività ricreative, sociali, culturali, didattiche, sportive, di svago, riposo ed osservazione della natura.

Art. 2 – definizioni

I parchi giochi ed i giardini pubblici sono aree verdi preservate dall'urbanizzazione, provviste di prati, piante ornamentali od alberature e destinate agli scopi di cui all'art. 1. Le aree giochi sono situate all'interno dei parchi, e dispongono di attrezzature per il gioco, e sono riservate ad uso esclusivo dei ragazzi fino al dodicesimo anno di età.

I campi da gioco sono aree destinate allo svago, in particolare alle attività sportive, riservate ai ragazzi sino al diciottesimo anno di età, che hanno la precedenza su altri utenti.

Art. 3 – uso, responsabilità e danni

I parchi giochi comunali, giardini pubblici e campi da gioco devono essere utilizzati conformemente alla loro destinazione e nel rispetto dei diritti degli altri utenti.

Ogni utente è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato, sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.

Il Municipio declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero capitare per l'uso inadeguato delle infrastrutture.

Capitolo 2 – orari

Art. 4 – orari

I parchi giochi comunali, giardini pubblici e campi da gioco sono aperti al pubblico negli orari seguenti ed indicati sui cartelli esposti presso i rispettivi ingressi:

- dalle ore 07.30 alle ore 23.00.

Eccezioni agli orari di apertura sono possibili in occasione di manifestazioni, festività o per motivi di interesse pubblico.

Capitolo 3 – norme di comportamento e divieti

Art. 5 – accesso e circolazione

È vietato l'accesso ad ogni veicolo (automobili, motocicli, ciclomotori), fatta eccezione per i mezzi di primo intervento e del servizio di manutenzione.

È vietato indossare caschi, chiavi al collo ed ogni altro accessorio che possa rischiare di impigliarsi nei giochi. È vietato il gioco del calcio/calciotto, come anche intraprendere attività ludiche e/o sportive moleste.

L'uso di biciclette, di pattini a rotelle, di monopattini, esclusi quelli elettrici, e di altri mezzi simili è autorizzato per i ragazzi fino al dodicesimo anno di età. Essi possono circolare a passo d'uomo, avendo sempre riguardo per i pedoni, che in ogni caso hanno la precedenza.

Art. 6 – uso del verde

I tappeti erbosi sono calpestabili ad eccezione delle aree destinate a verde ornamentale e di quelle appositamente segnalate.

È vietato raccogliere, asportare o danneggiare fiori, alberi o altre parti della vegetazione, elementi di arredo e strutture di qualsiasi genere, arrampicarsi sugli alberi e appendere agli stessi amache, cartelli, volantini, ecc.

Art. 7 – rifiuti

È vietato gettare e/o abbandonare sull'area pubblica mozziconi di sigaretta od altri rifiuti di qualsiasi natura (bottiglie, lattine, ecc.). È parimenti vietato gettare e/o abbandonare oggetti che possono rappresentare pericolo o costituire vettore d'infezione (oggetti taglienti, siringhe, ecc.). I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori (cestini) previsti a tale scopo.

Art. 8 – fumo, fuochi ed alcool

Nei parchi giochi comunali e nei campi da gioco è proibito fumare.

È vietato accendere fuochi all'aperto, accendere fuochi a scopo alimentare, grill a carbone, grill a gas od elettrico.

È vietato il consumo di qualsiasi bevanda alcolica.

Il Municipio può autorizzare eventuali eccezioni in occasioni di manifestazioni a carattere pubblico.

Art. 9 – presenza di cani

Nei parchi giochi comunali e nei campi da gioco è vietato introdurre cani, ad eccezione di quelli che accompagnano persone ipovedenti o che vengono impiegati dalla polizia o dai servizi di vigilanza privata per motivi di servizio.

Art. 10 – rumori molesti

Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità o durata disturbino la quiete del luogo, degli altri frequentatori e del vicinato.

È vietato in particolare l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono, come pure il disturbo della quiete con canti, grida, schiamazzi od altre immissioni sonore.

Il Municipio può autorizzare eventuali eccezioni in occasione di manifestazioni a carattere pubblico (attività culturali, manifestazioni, sagre, ecc.).

Art. 11 – attività varie

È vietato campeggiare, pernottare, allestire grigliate e pic-nic, la pratica dei bagni di sole in costume da bagno, nei parchi giochi comunali, nei giardini pubblici e nei campi da gioco.

Art. 12 – feste private ed eventi privati

Sono vietate feste e/o eventi privati che non siano di pubblico interesse.

Feste di compleanno sono concesse a beneficio dei ragazzi domiciliati nel Comune di Grancia e che frequentano la scuola dell'infanzia o la scuola elementare.

Il Municipio può autorizzare eventuali ulteriori eccezioni.

Capitolo 4 – vigilanza e sanzioni

Art. 13 – vigilanza

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione della presente Ordinanza è esercitata dalla Polizia Comunale convenzionata. I Municipali ed i dipendenti comunali sono pure incaricati di fare rispettare le presenti disposizioni.

Al Municipio è data facoltà di affidare compiti di vigilanza a delle Società private di vigilanza ufficialmente riconosciute dalla legislazione cantonale in materia.

Art. 14 – sanzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a franchi 10'000.00.

La procedura di contravvenzione di cui sopra è disciplinata dagli art. 145 ss. LOC.

È riservato l'avvio di una procedura penale per il titolo di danneggiamento ai sensi del Codice penale svizzero.

Capitolo 5 – entrata in vigore

Art. 15 – entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio:

Il Sindaco
P. Ramelli

Il Segretario
D. Granato

Ordinanza adottata con Ris. MU 757 del 22.04.2026
Pubblicata agli albi comunali dal 12 maggio 2026

